

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4064

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SABATINI, SCALIA, ZANIBELLI, DONAT-CATTIN, GITTI, ARMATO

Presentata il 2 agosto 1962

Estensione ai segretari comunali e provinciali e ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta si tende a raggiungere un duplice obiettivo di carattere sociale.

Il primo riguarda soprattutto i segretari comunali e provinciali ed il personale dipendente dagli Enti locali. Con il provvedimento proposto (articolo 1) si è cercato di fare opera di giustizia verso la classe dei segretari comunali e provinciali che costituiscono il centro propulsore delle Amministrazioni locali, estendendo agli stessi, le disposizioni di cui alla recente legge 19 aprile 1962, n. 176, concernente la concessione di un assegno mensile in ragione di lire 70 per ogni punto di coefficiente ad alcune categorie di dipendenti del Ministero degli interni, con i limiti, le modalità e le prescrizioni di cui alla predetta legge.

Con l'articolo 2 si è poi data anche facoltà di estendere agli Enti locali i miglioramenti di cui all'articolo 1, con un minimo di lire 10.000 e con la stessa decorrenza.

Sani criteri di giustizia sociale hanno reso necessaria la presentazione del provvedimento, in quanto occorre perequare, nel campo del pubblico impiego, tutte le competenze economiche del personale perché eguali sono le esigenze e le aspettative.

Si è poi definitivamente stabilito (articolo 3) la facoltà per le Amministrazioni locali di estendere al loro personale dipendente

futuri miglioramenti che interesseranno personale del Ministero dell'interno.

Con l'articolo 4, in attesa che la finanza locale abbia un proprio assetto definitivo, si è cercato di venire incontro agli Enti locali sia nei riguardi degli oneri conseguenti all'approvazione della presente proposta sia per tener fronte agli accresciuti bisogni degli Enti stessi per la realizzazione dei loro fini istituzionali.

Si è pertanto stabilito un aumento della quota di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, portando la stessa per i comuni dal 7,50 per cento all'8,50 per cento e al 9,50 per cento e per le provincie dal 2,50 per cento al 3,50 per cento.

Con lo stesso spirito va visto l'articolo 5 con il quale si è inteso sanare una grave lacuna esistente nel sistema tributario locale, atteso che non viene colpito da imposta comunale chi nel territorio comunale ha fonti di reddito, ma non la residenza.

Il criterio della nuova imposizione che viene proposta eliminerebbe detto inconveniente e favorirebbe i comuni — specie i più piccoli — che si trovano nella impossibilità di colpire detti redditi, in quanto il beneficiario normalmente risiede altrove. In particolare si è stabilito che le persone che godono di un reddito derivante da beni immobili, attività industriali, commerciali

e professionali e prodotto in un comune ove non risiedono, siano soggette al pagamento di una imposta con un'aliquota pari ad un quarto della corrispondente aliquota dell'imposta di famiglia in vigore nel detto comune, ammettendo nel contempo la possibilità della detrazione di quanto corrisposto per la nuova imposta dalla imposta di famiglia che il soggetto è tenuto a pagare nel comune di residenza.

Si tratta in tal modo di eliminare — almeno parzialmente — i gravi inconvenienti

che ora si verificano in conseguenza delle diverse aliquote dell'imposta di famiglia per redditi corrispondenti in vigore nei vari comuni.

Concludendo, nel raccomandare particolarmente il voto favorevole alla presente proposta, si fa presente che il provvedimento oltre che consentire una maggiore perequazione del trattamento economico dei pubblici impiegati, permette agli Enti locali di far fronte con maggior tranquillità ai loro compiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 176, sono estese ai segretari comunali e provinciali.

ART. 2.

I comuni, le provincie e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri Enti locali, possono con deliberazione dei rispettivi organi, estendere al proprio personale dipendente i miglioramenti di cui all'articolo 1 della presente legge, con un minimo di lire diecimila mensili.

ART. 3.

Gli Enti di cui al precedente articolo 2, ferme restando le condizioni contenute nell'articolo medesimo, avranno facoltà di estendere i provvedimenti, pensionabili e non pensionabili, modificativi del trattamento economico, che venissero concessi al personale civile del Ministero dell'interno, al proprio personale dipendente.

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 ai comuni e alle provincie, oltre alle quote pari rispettivamente al 7,50 per cento e al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, attribuite con gli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, vengono concesse le ulteriori quote pari:

a) al 2 per cento per i comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti:

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) all'1 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti;

c) all'1 per cento per le provincie.

L'ammontare complessivo sarà ripartito fra i comuni e le provincie proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

ART. 5.

I comuni autorizzati ad istituire l'imposta di famiglia possono applicare una imposta a carico delle persone che nel territorio del comune posseggono fonti di reddito derivanti da beni immobili, attività industriali, commerciali e professionali e che non risultano avere la dimora abituale nel comune stesso.

Le aliquote della suddetta imposta sono commisurate per le fonti di reddito di cui sopra ad un quarto delle aliquote corrispondenti della imposta di famiglia in vigore nel comune di cui al primo comma.

Per l'applicazione di detta imposta valgono le norme per la imposta di famiglia e di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti colpiti dalla imposta di cui al primo comma possono ottenere la detrazione di quanto corrisposto, in sede di applicazione dell'imposta di famiglia nei comuni dove risiedono qualora le aliquote in vigore in questi ultimi, siano eguali o superiori alle corrispondenti aliquote in vigore nei comuni ove si trovano le fonti di reddito.